



Comune di Frisanco

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2022

N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E NETTEZZA URBANA. PROPOSTA DI ACQUISTO DI QUOTE AZIONARIE DI GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA CON SEDE A PORDENONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "IN HOUSE PROVIDING". APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI GEA S.P.A. E DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PER L'ESERCIZIO SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING. MANDATO AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ATTI

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Ottobre alle ore 09:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Rovedo Sandro	Sindaco	Presente
Bernardon Milko	Vice Sindaco	Presente
Cartelli Daniela	Assessore	Presente
Zaccone Paola	Consigliere	Presente
Tomadini Mario	Consigliere	Presente
Rosa Bernardins Veronica	Consigliere	Assente
Rovedo Andrea	Assessore	Assente
Pes Sabrina	Consigliere	Presente
Tramontina Gianni	Consigliere	Presente
Beltrame Luca Walter	Consigliere	Presente
De Bortoli Marta	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Marian dott.ssa Sonia.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rovedo Sandro nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E NETTEZZA URBANA. PROPOSTA DI ACQUISTO DI QUOTE AZIONARIE DI GEA GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA CON SEDE A PORDENONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “IN HOUSE PROVIDING”. APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI GEA S.P.A. E DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PER L’ESERCIZIO SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI SERVIZI COMUNALI. ADESIONE AL SERVIZIO IN HOUSE PROVIDING. MANDATO AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ATTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, secondo cui la Regione ha potestà legislativa piena nella materia «ordinamento degli enti locali» (art. 4, co. 1°, punto 1° bis, Statuto) e potestà legislativa concorrente nella materia «disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale e assunzione di tali servizi» (art. 5, co. 1°, punto 7, Statuto);

RICHIAMATA la L.R. 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” ed istitutiva della Autorità unica per i servizi idrici e rifiuti (AUSIR), con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

RICHIAMATA la deliberazione 12 aprile 2019, n. 21, con cui l’Assemblea regionale d’Ambito dell’AUSIR ha individuato il territorio dei Comuni dell’Assemblea locale “Occidentale” quale ambito ottimale di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO della deliberazione 28 aprile 2022, n. 28 con cui l’Assemblea regionale d’Ambito dell’AUSIR ha prorogato, a favore del Gestore SNUA s.r.l. e fino al 31.12.2022, l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in vari Comuni, tra cui il Comune di Frisanco;

VISTA la comunicazione dell’AUSIR prot. 3097 del 11/07/2022 di avvio del procedimento per la verifica dell’avveramento delle condizioni poste nella deliberazione di affidamento n. 21 del 2019 per la gestione d’ambito anche per i comuni già gestiti da SNUA s.r.l., compresa l’eventuale integrazione dei contratti di servizio stipulati fra l’AUSIR e i gestori;

RICORDATO che il comma 2 dell’art. 16 della L.R. 15 aprile 2016, n. 5, prevede che l’AUSIR possa affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a società interamente pubbliche mediante affidamento diretto, purché in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house e, comunque, partecipate dagli enti locali ricadenti nell’Ambito territoriale ottimale;

CONSIDERATO che si rende necessario assumere partecipazioni in società pubbliche affinché l’AUSIR possa conseguentemente affidarne il servizio;

PRESO ATTO che nell’ambito dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, attualmente la quasi totalità degli EELL della Ambito territoriale locale ha optato per la gestione c.d. “in house providing”, mediante la partecipazione societaria con quote economiche, così come evidenziato nell’Allegato n. 1 al Decreto Direttorio AUSIR n. 41/2019 e confermato dalla relazione di cui all’Allegato n. 1 alla Deliberazione dell’Assemblea d’Ambito 21/2019 del 12.04.2019;

CONSIDERATO che per proseguire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati attraverso la forma “in house providing” necessita in ogni caso la qualità di Socio e quindi l’acquisto di quote azionarie da parte del Comune;

RICHIAMATO il verbale di deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito dell'AUSIR n. 20 del 12.04.2019 con il quale si accertavano i requisiti di conformità all'art. 16, comma 3, della L.R. n. 5/2016 delle Società AMBIENTE SERVIZI s.p.a. e GEA s.p.a., stabilendo contestualmente le relative scadenze del prosieguo del servizio in essere presso i Comuni interessati;

RICHIAMATO altresì il verbale di deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'AUSIR n. 21 del 12.04.2019 con cui si dava atto della individuazione del territorio dell'Ambito medesimo coincidente con il territorio dei Comuni partecipanti alla Assemblea d'Ambito locale "Occidentale" e che 22 Comuni di tale Ambito locale sono oggi serviti da SNUA s.r.l.;

RILEVATO che per il Comune di Frisanco il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani scadrà in data 31.12.2022;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione dell'Assemblea d'Ambito dell'AUSIR n. 21 del 12.04.2019 si individuava, tra l'altro, fra le due possibili forme generali di affidamento del servizio, internalizzazione (o autoproduzione) e l' "in-house providing", la seconda come migliore forma di gestione in quanto "ha sinora incontrato il maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito, che vedrebbero così continuare la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio, con maggiore possibilità anche di raggiungere per questa via aggregazioni delle gestioni e dei gestori, che la stessa legge regionale indica e promuove (art. 16, co. 4°), (omissis...) ed in quanto potrebbe garantire gli standard previsti per il servizio nell'intero ambito ed eviterebbe l'inefficienza e le diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni oggi in capo a Ambiente Servizi s.p.a. e a GEA s.p.a.", gestori che hanno comunque titolo a proseguire nella maggior parte dei casi sino al 31 dicembre 2030;

VISTA la Relazione riportata nell'Allegato n. 1 alla citata deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 21 del 12.04.2019, da cui emerge in sintesi che il requisito del capitale sociale a integrale partecipazione pubblica dei Comuni, il requisito del controllo analogo e il requisito dell'attività prevalente, sono adeguatamente realizzati oggi e anche garantiti per il futuro e che Ambiente Servizi s.p.a. e GEA s.p.a. paiono allo stato gestori idonei ad assumere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (ex art. 16, co. 2°, l.r. n. 5 del 2016), ritenendo inutile, diseconomico e senz'altro impossibile l'espletamento tramite gara per l'affidamento a impresa terza del servizio per lo stesso ambito o per parti di esso, anche in considerazione che specifiche ragioni, tecniche ed economiche, riferite agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio rafforzano la preferenza dell'affidamento in house providing;

RIBADENDO la necessità che l'eventuale affidamento a società in house providing, così come individuate per l'Ambito territoriale locale con i sopra citati atti dell'AUSIR, da parte dei Comuni possa realizzarsi esclusivamente ove sussista la qualità di Socio ed ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di appalto con società terze e siano rispettati tutti i vincoli per l'in house providing, come il vincolo del capitale interamente pubblico, il vincolo del controllo analogo e il vincolo dell'attività prevalente, secondo gli atti e in base alle valutazioni contenute nella Relazione di cui all'Allegato n. 1 alla citata deliberazione dell'Assemblea d'Ambito 21/2019 del 12.04.2019;

CONSIDERATO che, in funzione del rilevante interesse pubblico e generale, così riconosciuto dalla legge e dalle norme regolamentari, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in quanto servizio pubblico essenziale destinato alla collettività e di rilevanza costituzionale ed in tal senso indefettibile, tale servizio deve essere garantito nella sua continuità;

PRESO ATTO che tra le Società "in house providing" operative sul territorio è presente la GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali Spa con sede a Pordenone, società interamente pubblica, che opera in modo efficiente e trasparente, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione "in house providing" e altresì stabiliti dal DLgs 50/2016 nonché dal DLgs 175/2016, con

elevata efficienza nella gestione della filiera dei rifiuti urbani e assimilati, con estensione ad altri servizi di settore;

PRESO ATTO che i territori dei Comuni di San Quirino, Montereale Valcellina, Cordenons, Pordenone, Roveredo in Piano, sono oggi già serviti da GEA s.p.a. e soci della medesima Società;

VISTO il D. Lgs 175/2016 e, specificatamente:

- l'articolo 4, comma 2, lettera a) il quale enuncia che “le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”;

- l'articolo 5, comma 1 il quale precisa che “ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

- l'articolo 7, comma 1 il quale specifica che “la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

a) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;

b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;

c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;

d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche”;

- l'articolo 8, comma 1 il quale afferma che “le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2”

CONSIDERATO che, in virtù di questa continuità territoriale, si ritiene strategica l'adesione a GEA s.p.a. anche in ossequio al principio del superamento della frammentazione delle gestioni di cui all'art. 200, comma 1°, lett.a), del D.Lgs 152/2006, così come riportato nella deliberazione n.21/2019 dell'Assemblea d'Ambito AUSIR;

RITENUTO che il principio di comunanza territoriale è sostenuto anche dalla comunanza morfologica, relativa alle caratteristiche dei territori, e infrastrutturale, relativa alle reti viarie regionali e locali di collegamento e transito;

PRESO ATTO, non da ultimo, della maggiore prossimità della sede di GEA s.p.a. tra le Società in house providing presenti sul territorio, che può favorire tra l'altro maggiore flessibilità e migliore attenzione nei casi particolari e in occasione di specifiche necessità peculiari del territorio comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18.10.2022 con la quale l'amministrazione ha ritenuto indispensabile e strategico effettuare opportuna scelta in merito, proponendo l'acquisto di azioni di GEA s.p.a.;

PRESO ATTO della disponibilità di GEA s.p.a. a svolgere il servizio in oggetto a partire dal 01.01.2023;

VISTO in particolare lo Statuto di GEA - Gestioni Ecologiche ed Ambientali s.p.a., con sede in via Luciano Savio n. 22, 33170 Pordenone, contenente le clausole relative ai poteri di ingerenza dei Soci nella sua gestione, le modalità di esercizio del controllo analogo, definito mediante apposito accordo tra Soci in modo congiunto, condiviso, trasparente e garantito nel controllo stesso e nelle forme di coinvolgimento dei Soci medesimi, nonché nelle forme di rappresentanza amministrativa;

VISTA altresì in particolare la “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”, redatta tra i Soci di GEA s.p.a. ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, riconducibile al modello civilistico del patto parasociale, in conformità sul punto anche all’art. 16, co. 2°, lett. c, d.lgs. n. 175 del 2016, compresa la durata del patto parasociale ai fini del controllo analogo, con durata estesa fino al 31 dicembre 2100 (art. 3, co. 1°, Convenzione);

VISTA la Relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 18.10.2012, n. 179, redatta dall’AUSIR, allegato n. 1 alla città deliberazione dell’Assemblea d’Ambito 21/2019 del 12.04.2019;

RITENUTO di aderire e condividere i contenuti della relazione succitata ed in particolar modo quanto riportato nelle sue Sezioni IV e V;

VISTA la Proposta di acquisto di azioni proprie pervenuta dalla Società in house GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. prot. 2022/PEC/U/142 del 27.09.2022, assunta al prot. n. 3717/2022 dell’Ente, ed in particolare i diversi valori economici delle quote societarie proposte;

RITENUTO che per i sopra evidenziati motivi, richiamati integralmente, necessita provvedere all’acquisto di azioni ed in particolare ritenuto utile l’acquisto di n. 100 azioni di GEA s.p.a. per l’importo di € 842,95 pari allo 0,011% del capitale sociale, da formalizzare nel rispetto dell’articolo 8 DLgs 175/2016 che disciplina l’acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica;

RITENUTO quindi di procedere alla approvazione dello Statuto di GEA - Gestioni Ecologiche ed Ambientali s.p.a., con sede in via Luciano Savio n. 22, 33170 Pordenone, della Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;

RITENUTO di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dei relativi atti al fine di acquisire lo status di Socio;

RITENUTO di approvare l’adesione all’affidamento “in house providing” del servizio di gestione in forma associata e coordinata del ciclo integrato dei rifiuti così tramite la Società GEA s.p.a. come individuato nella “Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali” di cui alle premesse;

Udita la relazione illustrativa del Sindaco il quale ricorda che a fine anno scadrà l’appalto del servizio di gestione dei rifiuti affidato a SNUA e che dunque bisogna scegliere il nuovo gestore dal 01.01.2023; spiega che la scelta di Gea è stata fatta da molti dei comuni limitrofi serviti ad oggi da SNUA; illustra quindi le motivazioni della scelta; spiega che, con la presente delibera, oltre ad aderire al capitale sociale GEA acquistando n.100 azioni, si approva anche lo Statuto della società e la Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;

In assenza di ulteriori interventi;

VISTO l'art. 42 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del Consiglio;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione contabile rilasciato in data 19.10.2022 prot. n. 3902;

Con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri, favorevoli unanime

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi ivi richiamate, di approvare lo Statuto di GEA - Gestioni Ecologiche ed Ambientali s.p.a., con sede in via Luciano Savio n. 22, 33170 Pordenone, allegato alla presente;
2. di approvare la "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", allegata alla presente;
3. di deliberare l'adesione al capitale sociale di GEA s.p.a. attraverso l'acquisizione di n. 100 azioni per l'importo di € 842,95 pari allo 0,011% del capitale sociale, da formalizzare nel rispetto dell'articolo 8 DLgs 175/2016 che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica;
4. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato ove previsto per norma di legge, per la sottoscrizione dei relativi atti al fine di procedere all'acquisto di azioni di Gea s.p.a. come sopra individuate;
5. di prendere atto del parere favorevole espresso dall'organo di Revisione contabile;
6. di aderire al servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come esposto nella "Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", dando atto della necessità di rinviare ai relativi atti ogni formalizzazione conseguente;
7. di disporre le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente ed in particolare la trasmissione del presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/2016 ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
8. di disporre altresì la trasmissione della presente all'AUSIR per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché alla Società GEA S.p.a.

Inoltre considerata l'urgenza di procedere con gli adempimenti successivi,

con la seguente votazione, legalmente espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 9 Consiglieri, favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 comma 1°, 147 bis comma 1° del D. Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Frisanco, 21 ottobre 2022

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA SONIA MARIAN

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, 147 bis comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Frisanco, 21 ottobre 2022

Il Responsabile
F.TO GENOVEFFA MORRONE

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Rovedo Sandro

Il Segretario

F.to Marian dott.ssa Sonia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/10/2022 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 08/11/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Frisanco, li 24/10/2022

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Giuliana Denise Paveggio

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/10/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Giuliana Denise Paveggio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

Giuliana Denise Paveggio